

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a blue one on the right containing 'N'.

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

1/2022

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce María Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valejje Álvarez, Antonio Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacché

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2022 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>NOVITÀ NORMATIVE</p> <p><i>NOVEDADES NORMATIVAS</i></p> <p><i>NEW LEGISLATION</i></p>	<hr/> <p>I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis 1</p> <p><i>Los delitos contra el patrimonio cultural en el Código Penal italiano: Reflexiones iniciales sobre el nuevo título VIII-bis</i></p> <p><i>Crimes Against Cultural Heritage in the Italian Criminal Code: Initial Reflections on the New Title VIII-bis</i></p> <p>Gian Paolo Demuro</p> <hr/> <p>L'ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti 28</p> <p><i>La última frontera del reembolso de las costas legales a las personas absueltas</i></p> <p><i>The Last Frontier of Legal Expenses' Reimbursement to Acquitted Defendants</i></p> <p>Elisa Grisonich</p>
<p>COSTITUZIONE</p> <p>E PRINCIPI: UNO</p> <p>SGUARDO OLTRE</p> <p>I CONFINI NAZIONALI</p>	<hr/> <p>I rapporti tra costituzionalismo europeo e costituzionalismo nazionale 44</p> <p><i>Las relaciones entre el constitucionalismo europeo y el constitucionalismo nacional</i></p> <p><i>Relationships Between European Constitutionalism and National Constitutionalism</i></p> <p>Roberto Bartoli</p>
<p><i>CONSTITUCIÓN Y</i></p> <p><i>PRINCIPIOS: UNA MIRADA</i></p> <p><i>MÁS ALLÁ DE LOS CONFINES</i></p> <p><i>NACIONALES</i></p> <p><i>CONSTITUTIONS AND</i></p> <p><i>PRINCIPLES: A LOOK</i></p> <p><i>BEYOND DOMESTIC</i></p> <p><i>BORDERS</i></p>	<hr/> <p>El principio de offensividad en la nueva Constitución chilena 63</p> <p><i>Il principio di offensività nella nuova Costituzione cilena</i></p> <p><i>The Harm Principle in the New Chilean Constitution</i></p> <p>Laura Mayer Lux – Jaime Vera Vega</p>
<p>IL PUNTO IN TEMA</p> <p>DI COLPA MEDICA</p> <p><i>CUESTIONES SOBRE</i></p> <p><i>IMPRUDENCIA MÉDICA</i></p> <p><i>THE POINT ON MEDICAL</i></p> <p><i>MALPRACTICE</i></p>	<hr/> <p>La responsabilità per “colpa medica” a cinque anni dalla legge Gelli-Bianco 79</p> <p><i>La responsabilidad penal por “imprudencia médica” a cinco años de la ley Gelli-Bianco</i></p> <p><i>Responsibility For “Medical Malpractice” Five Years After the Gelli-Bianco Law</i></p> <p>Fabio Basile – Pier Francesco Poli</p>

<p>CRIMINALITÀ D'IMPRESA E MISURE DI PREVENZIONE</p> <p>CRIMINALIDAD DE EMPRESA E MEDIDAS DE PREVENCIÓN</p> <p>ECONOMIC CRIME AND PREVENTATIVE MEASURES</p>	<p>Prevenire il condizionamento criminale dell'economia: dal modello ablatorio al controllo terapeutico delle aziende</p> <p><i>Prevenir la influencia criminal en la economía: del modelo ablativo al control terapéutico de las empresas</i></p> <p><i>Preventing the Criminal Influence of the Economy: From the Ablation Model to the Therapeutic Control of Companies</i></p> <p>Anna Maria Maugeri</p>	<p>106</p>
	<p>Tentativi di aggressione alle risorse pubbliche. Il rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia</p> <p><i>Intentos de ataque a los recursos públicos. El refuerzo del sistema de prevención antimafia</i></p> <p><i>Attempted Attacks on Public Resources. The Strengthening of the Anti-Mafia Prevention System</i></p> <p>Teresa Bene</p>	<p>162</p>
	<p>Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale: "Adelante con juicio"</p> <p><i>Lucha en contra de la explotación laboral a través de las herramientas de prevención patrimonial: "Adelante con juicio"</i></p> <p><i>Combating the Exploitation of Labour through the Tools of Patrimonial Prevention: "Adelante con Juicio"</i></p> <p>Andrea Merlo</p>	<p>173</p>
<p>REATI TRIBUTARI E STRUMENTI DI CONTRASTO</p> <p>DELITOS TRIBUTARIOS E INSTRUMENTOS PARA CONTRARRESTAR EL FENÓMENO</p> <p>TAX CRIMES AND LAW ENFORCEMENT TOOLS</p>	<p>I reati tributari nel 'catalogo 231'. Un nuovo (ma imperfetto) strumento di contrasto alla criminalità d'impresa</p> <p><i>Los delitos tributarios en el "catálogo 231". Un nuevo (pero imperfecto) instrumento de lucha en contra de la criminalidad empresarial</i></p> <p><i>Tax Crimes in the '231 Catalogue'. A New (But Imperfect) Tool to Fight Corporate Crime</i></p> <p>Francesco Mucciarelli</p>	<p>195</p>
	<p>Oltre il nullum crimen sine confiscatione per i reati tributari: dai problemi della moltiplicazione alle soluzioni del coordinamento</p> <p><i>Más allá del nullum crimen sine confiscatione en los ilícitos tributarios: De los problemas de multiplicación a las soluciones de coordinación</i></p> <p><i>Beyond the Nullum Crimen Sine Confiscatione Regarding Tax Offenses: From the Problems of Multiplication to the Solutions of Coordination</i></p> <p>Carlotta Verucci</p>	<p>213</p>

<p>GRUPPI SOCIETARI E RESPONSABILITÀ PENALE</p> <p>GRUPOS EMPRESARIALES Y RESPONSABILIDAD PENAL</p> <p>CORPORATE GROUPS AND CRIMINAL LIABILITY</p>	<p>Garanzia e colpa nei gruppi societari</p> <p><i>Posición de garante e imprudencia en los grupos societarios</i> <i>Position of Guarantee and Negligence in Corporate Groups</i></p> <p>Rocco Blaiotta</p>	<p>232</p>
<p>QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE</p> <p>CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL</p> <p>CRIMINAL PROCEDURE ISSUES</p>	<p>Responsabilità della capogruppo e corruzione internazionale: un'occasione di riforma?</p> <p><i>La responsabilidad de la empresa matriz y corrupción internacional: ¿Una oportunidad de reforma?</i> <i>Parent Company's Liability and Foreign Bribery: An Opportunity to Reform?</i></p> <p>Sebastiano Zerbone</p>	<p>248</p>
<p>QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE</p> <p>CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL</p> <p>CRIMINAL PROCEDURE ISSUES</p>	<p>In nome di una ingiustizia non (ancora) riparata. Commento a Corte cost., sent. 23 novembre 2021 - 13 gennaio 2022, n. 2</p> <p><i>En nombre de una injusticia no reparada (todavía). Comentario a la sentencia de la Corte Costituzionale, de fecha 23 de noviembre de 2021 - 13 de enero de 2022, n° 2</i> <i>In the Name of an Injustice Not (Yet) Redressed. Commentary on Corte Cost., Sentence 23 November 2021 - 13 January 2022, No. 2</i></p> <p>Michele Caianiello – Enrico Al Mureden</p>	<p>266</p>
<p>QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE</p> <p>CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL</p> <p>CRIMINAL PROCEDURE ISSUES</p>	<p>Rimessione obbligatoria alle Sezioni unite: il “precedente all’italiana” in ottica comparata</p> <p><i>Remisión obligatoria a las Salas unidas del Tribunal Supremo: El “precedente a la italiana” en perspectiva comparada</i> <i>Mandatory Referral to the Joined Chambers of the Supreme Court: “Precedent Italian Style” from a Comparative Perspective</i></p> <p>Michela Miraglia</p>	<p>278</p>

CRIMINALITÀ D'IMPRESA E MISURE DI PREVENZIONE
CRIMINALIDAD DE EMPRESA E MEDIDAS DE PREVENCIÓN
ECONOMIC CRIME AND PREVENTATIVE MEASURES

106 **Prevenire il condizionamento criminale dell'economia: dal modello ablatorio al controllo terapeutico delle aziende**

Prevenir la influencia criminal en la economía: del modelo ablativo al control terapéutico de las empresas
Preventing the Criminal Influence of the Economy: From the Ablation Model to the Therapeutic Control of Companies

Anna Maria Maugeri

162 **Tentativi di aggressione alle risorse pubbliche. Il rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia**

Intentos de ataque a los recursos públicos. El refuerzo del sistema de prevención antimafia
Attempted Attacks on Public Resources. The Strengthening of the Anti-Mafia Prevention System

Teresa Bene

173 **Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale: "Adelante con juicio"**

Lucha en contra de la explotación laboral a través de las herramientas de prevención patrimonial: "Adelante con juicio"
Combating the Exploitation of Labour through the Tools of Patrimonial Prevention: "Adelante con Juicio"

Andrea Merlo

Tentativi di aggressione alle risorse pubbliche. Il rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia

*Intentos de ataque a los recursos públicos.
El refuerzo del sistema de prevención antimafia*

*Attempted Attacks on Public Resources.
The Strengthening of the Anti-Mafia Prevention System*

TERESA BENE

*Ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
teresa.bene@unicampania.it*

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA,
MISURE AMMINISTRATIVE ANTIMAFIA,
MISURE DI PREVENZIONE

CRIMINALIDAD ORGANIZADA,
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
ANTIMAFIA, MEDIDAS DE PREVENCIÓN

ORGANIZED CRIME, ANTI-MAFIA
ADMINISTRATIVE MEASURES,
PREVENTIVE MEASURES

ABSTRACTS

Le nuove misure di prevenzione delle infiltrazioni mafiose, contenute nel d.l. n. 152 del 2021, convertito in l. n. 233 del 2021, consistono, da un lato, nella introduzione del contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia; dall'altro lato, nella prevenzione collaborativa del prefetto in caso di agevolazione occasionale. Si analizza la efficienza del sistema quale argine alle aggressioni alle risorse pubbliche.

Las nuevas medidas para la prevención de infiltraciones mafiosas, contenidas en el d.l. n. 152 de 2021, convertida en l. 233 de 2021, consisten, por un lado, en la introducción de un contraexamen en el procedimiento para dictar la prohibición antimafia, y, por otro lado, en la colaborativa del prefecto en caso de facilitación ocasional. La eficiencia del sistema se analiza como una barrera a los ataques a los recursos públicos.

The new measures for the prevention of mafia infiltrations, included in the d.l. n. 152 of 2021, converted into l. 233 of 2021, provide for an adversarial process in the procedure for issuing the anti-mafia ban, and the collaborative prevention of the prefect in case of occasional facilitation. The efficiency of the system is analyzed as a barrier to attacks on public resources.

SOMMARIO

1. Controllo giudiziario e interdittiva antimafia. – 2. Prevenzione collaborativa e “vigilanza prescrittiva”, un limite alle interdittive antimafia? – 3. Tenuta del sistema e ricadute processuali.

1.

Controllo giudiziario e interdittiva antimafia.

Fin dalla entrata in vigore della l. n. 161 del 2017¹, le modifiche al c.d. Codice antimafia² sono state oggetto di un acceso dibattito dottrinale a cui si sono aggiunte le prese di posizione della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Per quanto qui di interesse, l'attenzione mostrata per la disciplina è dovuta soprattutto alla *ratio* dell'intervento, teso a razionalizzare il sistema delle misure di prevenzione non patrimoniali già previste, seguendo un principio di progressività delle stesse per una risposta proporzionale al bisogno di prevenzione del soggetto economico colpito.

Alla chiara volontà politica, è seguito un sistema farraginoso che si applica ad istituti già esistenti e che favorisce una certa resistenza alla filosofia del salvataggio, che si riconosce in quegli orientamenti giurisprudenziali che tendono a svuotare il senso dell'idea originaria. L'impressione è che i vuoti normativi abbiano lasciato spazio ad interpretazioni in difformità di senso, che tendenzialmente offuscano i profili assiologici delle modifiche. Vi è il rischio di un effetto paradosso che limiterà la tenuta del sistema nel suo complesso, condizionando la sua efficacia in tutti i casi, peraltro in aumento, di aggressione alle risorse pubbliche.

Gli strumenti non ablativi di contrasto al condizionamento criminale delle attività economiche rispondono all'esigenza di costruire un sistema, tendenzialmente omogeneo, capace di offrire soluzioni diversificate di vigilanza o di controllo delle attività economiche per sottrarre l'azienda all'influenza criminale e salvaguardarne il valore. Tale profilo risulta determinante per assicurare la continuità della produzione di beni e di servizi in equilibrio di domanda e di offerta e per regolare i rapporti con le terze parti, preservando posti di lavoro.

Introdotta le modifiche, si disse che la novità di maggiore interesse era rappresentata dal controllo giudiziario, misura che, seppur già prevista, risultava potenziata dall'intervento normativo. E, dunque, il controllo non seguiva più l'amministrazione giudiziaria ma acquisiva autonomia funzionale. Il sottosistema così costruito consentiva, attraverso tali misure, di promuovere il disinquinamento mafioso dell'attività economica e individuava il presupposto del controllo giudiziario nella occasionalità della condotta agevolativa. Il riferimento alla agevolazione solo occasionale e la possibilità di disporre il controllo all'esito della revoca di una misura più pregnante o in via autonoma consentono di ritenere che controllo giudiziario e amministrazione si pongono come misure dirette a contrastare la contiguità al sodalizio criminale del tessuto economico sano, secondo un criterio di gradualità della misura da adottare in concreto. Tale sistema deve essere analizzato nella prospettiva che si apre dopo gli ultimi interventi normativi³ e che sembra incidere sulla tenuta del carattere di “adattività”, che invece si era riconosciuto al modello creato con gli interventi normativi precedenti.

La giurisprudenza⁴ e la dottrina⁵ più volte sono ritornate sulla natura, sulla *ratio* delle misure e sulla qualificazione preliminare del rapporto che intercorre tra l'impresa e un organismo criminale di stampo mafioso, nel caso in cui la prima, raggiunta da interdittiva antimafia, chieda di essere ammessa alla misura prevista *ex art. 34 bis*, comma 6, cod. antimafia. Come si sa, il controllo giudiziario di cui all'*art. 34 bis*, cod. antimafia si presenta in due forme diverse. La prima, disciplinata nel comma 1, prevede che la richiesta debba provenire da organi istituzionali, nella seconda, *ex* comma 6, la richiesta, presentata dall'impresa che ha ricevuto

¹ L. 17 ottobre 2017, n. 161, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate». Tra i primi commenti VISCONTI (2018), p. 145; FINOCCHIARO (2017), p. 251.

² D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

³ Cfr. D. L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in L. 29 dicembre 2021, n. 233 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

⁴ Cfr. Cass., sez. V, 2 luglio 2018, n. 34526, in *Giur. it.*, 2018, n. 6, p. 1521 ss.; Cass., sez. I, 7 maggio 2019, n. 29487, in *Giust. pen.*, 2019, n. 10, p. 525 ss.

⁵ Cfr. ALESCI (2018), p. 1521; BALATO (2019), p. 93, GARUTI (2020), MERLO (2020), p. 135; volendo BENE (2018), pp. 383-397.

un'interdittiva antimafia e ha proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto⁶, produce l'effetto della sospensione dell'informazione. E, dunque, in presenza di un primo accertamento amministrativo del tentativo di infiltrazione mafiosa, tendente a condizionare le scelte (*ex art. 84, cod. antimafia*), l'impresa ha la possibilità di chiedere un percorso di recupero ricorrendo all'applicazione del controllo giudiziario⁷.

Secondo l'interpretazione prevalente, di merito e di legittimità, il controllo di cui al comma 6 è un'ipotesi particolare del controllo *ex* comma 1 e non comporta alcun automatismo⁸. Il Tribunale delle misure di prevenzione, organo giurisdizionale cui spetta l'adozione dei provvedimenti "tesi all'accertamento (momento cognitivo) e al contrasto (momento dispositivo)" di diverse situazioni di fatto correlate alla pericolosità sociale, deve operare, ai fini dell'individuazione dell'occasionalità, una calibrata qualificazione della relazione tra i beni e il soggetto indicato come portatore di pericolosità tipica, poiché il controllo giudiziario *ex art. 34 bis, comma 6, cod. antimafia* non è compatibile con la stabile agevolazione. Dunque, ciò che distingue le due ipotesi previste nel primo e nel sesto comma dell'*art. 34 bis, cod. antimafia* è la provenienza della domanda e l'effetto sospensivo sull'interdittiva antimafia⁹. Se il contrasto sull'automatismo nell'ipotesi del comma 6, più volte esaminato dalla giurisprudenza, sembrerebbe superato, i dubbi apparentemente riguardano ancora il concetto di agevolazione occasionale.

Su questo profilo, le Sezioni unite hanno affermato che in difetto del presupposto non può esservi accesso al controllo¹⁰. Ne consegue che l'agevolazione occasionale e il concreto pericolo di infiltrazione sono le condizioni per entrambe le forme di controllo e, per quella prevista nel comma 6, la mancanza comporta il rigetto della domanda.

La decisione è di grande impatto nelle ipotesi in cui non vi è agevolazione occasionale ma ha effetti¹¹ anche nel caso in cui vi siano situazioni in cui l'agevolazione è "più o meno" occasionale¹². Le Sezioni unite infatti non accolgono l'interpretazione secondo cui l'occasionalità costituisce un impedimento solo nelle ipotesi di intensità elevata del contatto tra l'impresa e il portatore di pericolosità, il riferimento va all'orientamento secondo cui, nei casi in cui l'intensità non fosse elevata, l'accesso al controllo giudiziario doveva considerarsi automatico¹³.

Sebbene la decisione delle Sezioni unite, in linea col dato letterale delle disposizioni normative, sia condivisibile, resta un punto di caduta del sistema. Può accadere che il rigetto dell'istanza di ammissione al controllo, in difetto dell'agevolazione occasionale, lasci comunque l'impresa destinataria dell'interdittiva antimafia, ipotesi peraltro possibile anche nella fase in cui sia venuto meno il controllo giudiziario. Così iniziano a delinearsi i primi, tra i tanti, profili problematici, non risolti dal legislatore. A voler tacere dell'interferenza tra giurisdizione e amministrazione, che ricade anche nel rapporto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, le questioni complesse si diceva sono diverse. Seguendo una linea immaginaria, è possibile che l'autorità prefettizia segua le valutazioni del Tribunale della prevenzione e rimuova il provvedimento, consentendo all'impresa il recupero dell'attività¹⁴, ma nella prospettiva riformatrice, (si diceva) è auspicabile una soluzione legislativa che preveda le "evoluzioni" dell'interdittiva e l'effetto sul controllo giudiziario già ammesso¹⁵.

⁶ Il presupposto è discutibile nella misura in cui mostra la difficoltà di immedesimarsi realmente nella filosofia innovativa della riforma, neanche immaginando la possibilità che un'impresa non compiacente, ma che "subisce", a volte persino inconsapevolmente, il condizionamento criminale, potrebbe non avere alcuna ragione per contraddire gli accertamenti prefettizi, e dunque per impugnarne i provvedimenti, bensì, proprio sulla base di questi stessi accertamenti, chiedere appunto l'aiuto salvifico dello Stato, cfr. in questi termini, MAZZAMUTO (2020), p. 12.

⁷ Ciò implica l'applicazione di strumenti di controllo della gestione, di verifica dei flussi di finanziamento, di comunicazione di situazioni rilevanti e l'eventuale obbligo di mettere in essere misure organizzative tali da prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa (*art. 34 bis, comma 2, lett. b, cod. antimafia*).

⁸ Cfr. Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898, in *Sistema penale*, n. 5, 2020; in precedenza cfr. Cass., sez. V, 02 luglio 2018, n. 34526.

⁹ È evidente l'interferenza tra giurisdizione e amministrazione: l'interdittiva è presupposto dell'istanza dell'impresa mentre l'accoglimento della misura ne determina la sospensione.

¹⁰ Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898. Sul punto, richiamando la funzione recuperatoria del controllo, la Corte di legittimità aveva affermato che il controllo deve essere disposto anche nelle situazioni nelle quali il contatto tra l'impresa e il portatore di pericolosità sia tale da far ritenere che non vi sia agevolazione occasionale, Cass. I, 7.5.2019, n. 29487; cfr. su questi profili, tra gli altri, VISCONTI (2019), p. 239.

¹¹ Si richiama il contrasto giurisprudenziale e interpretativo sugli effetti, Cass., sez. I, 7 maggio 2019, n. 29487; Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898; tra gli altri, cfr. CASTRONUOVO ET AL. (2019), p. 1874; PERONACI (2018), p. 18.

¹² Cfr. sul punto Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898; cfr. BALATO (2020), p. 165, che sottolinea sul profilo il tema relativo al potere del tribunale, alla praticabilità e alle modalità di esercizio.

¹³ Cass., sez. I, 7 maggio 2019, n. 29487, con osservazioni di BRANCIA (2019), p. 527

¹⁴ Cfr. BALATO (2020), p. 162

¹⁵ Cfr. AMARELLI (2019), p. 216. Del resto, "Non meno delicato è stabilire se l'impugnazione, oltre che ovviamente precedere la richiesta del controllo giudiziario, costituisca un presupposto processuale che esaurisce la sua funzione al momento della richiesta o che invece esige la relativa pendenza per tutta la durata del controllo, con la conseguenza che, se il processo amministrativo dovesse trovare definizione, ne verrebbe travolto anche il controllo giudiziario, e ciò sia qualora l'interdittiva venga annullata, sia qualora venga confermata. Riemerge

Un mutamento di prospettiva sembra offrire la giurisprudenza di legittimità¹⁶, seguendo posizioni già espresse in dottrina¹⁷. Per la concessione del controllo giudiziario volontario, il Tribunale di prevenzione deve operare un giudizio “solo in parte retrospettivo” sull’esistenza di sufficienti indizi in ordine alla occasionalità dell’infiltrazione e dell’agevolazione mafiosa, senza poter rivalutare tali ultimi elementi, oggetto di apprezzamento in sede amministrativa¹⁸. Così inteso, il controllo “realizza un diverso assetto di interessi, rispetto alla mera inibizione all’esercizio di determinate attività economiche e mira a recuperare, ove possibile, i profili di competitività non inquinata della realtà aziendale e a favorire un intervento del Tribunale della prevenzione asseverato da migliori conoscenze delle condizioni operative della singola impresa”¹⁹. Le Sezioni unite²⁰ riprendono il ragionamento e affermano che “la verifica della condizione di fatto in cui si trova l’impresa richiedente va realizzata, sulla base delle fonti di conoscenza già emerse o allegate dalle parti in sede di udienza camerale, in chiave prognostica, nel senso della utilità o meno dello strumento oggetto di richiesta, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni che il giudice delegato può rivolgere nel guidare l’impresa infiltrata”. Ne consegue che l’occasionalità dell’agevolazione è esclusa dalla “tendenziale perduranza” del rapporto di condizionamento tra l’azienda e il portatore di pericolosità”.

2. Prevenzione collaborativa e “vigilanza prescrittiva”, un limite alle interdittive antimafia?

Il rapporto tra il giudizio dinanzi al Tribunale della prevenzione e quello di legittimità sull’interdittiva è stato oggetto di interpretazioni controverse²¹, ritenendo per esempio che il controllo di cui al comma 6 dell’art. 34 *bis*, cod. antimafia, non avesse alcuna connessione con l’interdittiva antimafia, il cui sindacato spetta al giudice amministrativo²². Ai più era evidente l’opportunità, *de iure condendo*, di un intervento normativo per rimuovere o correggere gli aspetti di imperfezione e per dare una più chiara soluzione ai rapporti tra le giurisdizioni²³.

Sembrava che le Sezioni unite avessero risolto il contrasto anche su questo punto, affermando l’autonomia del controllo giudiziario, quale misura di prevenzione del tutto scollegata dall’*iter* amministrativo e, quindi, dalle valutazioni che eventualmente conducono all’adozione dell’interdittiva. Epperò se il Tribunale della prevenzione effettua la verifica dei presupposti del controllo giudiziario e la parte privata può scegliere di non rimanere quiescente rispetto alle statuizioni dell’amministrazione contenute nell’interdittiva, le valutazioni si incrociano nella base comune degli elementi sintomatici che consentono di affermare che l’azienda è vicina ad un portatore di pericolosità. Tuttavia, sino alle recenti modifiche²⁴ si è detto che il controllo giudiziario è “il mezzo per apprestare tutela piena all’azienda colpita dal provvedimento amministrativo perché le valutazioni della giurisdizione di prevenzione sono più complete, fondate sul contraddittorio²⁵, oltre che su una verifica sul campo compiuta da un soggetto

in sostanza, in chiave processuale, la questione delle sorti dell’interdittiva e della sua refluente sul controllo giudiziario già avviato”, così MAZZAMUTO (2020), p.12.

¹⁶ Cass., sez. II, 28 gennaio 2021, n. 9122; ma già Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898.

¹⁷ VISCONTI (2019), p. 237.

¹⁸ Cfr. AMARELLI (2021).

¹⁹ Cass., sez. I, 22 aprile 2021, n. 31831.

²⁰ Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898.

²¹ Cass., sez. VI, 9 maggio 2019, n. 38072; Cass., sez. VI, 4 aprile 2019, n. 22889, n. 275531; Cass., sez. II, 15 marzo 2019, n. 16105; v. MERLO (2020), pp. 134- 139.

²² CANTONE e COCCAGNA (2019), p. 300; MAZZAMUTO (2020), p. 27, secondo cui: “*De iure condito*, se è vero che il presupposto dell’impugnazione è stata un’aggiunta inutile e dannosa, la giurisprudenza di prevenzione dovrebbe rimeditare i propri orientamenti allo stato dominanti, non enfatizzando il rilievo di tale presupposto (perduranza della pendenza del ricorso amministrativo), ma, al contrario, riducendolo al lumicino, sicché l’esito del giudizio amministrativo non dovrebbe di per sé determinare automatiche conseguenze sulla misura in corso, né precludere lo stesso avvio della misura successivamente al formarsi del giudicato amministrativo, purché, e qui siamo al lumicino, un’impugnazione vi sia stata”.

²³ Cfr. MAZZAMUTO (2020), p. 27

²⁴ D.L. n. 152/2021, conv. in L. n. 233/2021.

²⁵ Tale assetto normativo aveva tuttavia recentemente suscitato le perplessità degli operatori del diritto, inclusa una parte della giurisprudenza amministrativa. Il riferimento corre, in particolare, all’ordinanza con cui il tribunale amministrativo regionale di Bari aveva chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità degli artt. 91, 92 e 93 cod. antimafia con il principio

terzo²⁶. Sembrava, quindi, che la giurisdizione, intervenuta in via suppletiva in attesa del legislatore, avesse riequilibrato il sistema normativo²⁷. Ma lo scenario che emerge, qui ripreso in estrema sintesi, lascia sullo sfondo le potenzialità del sistema originario e mostra un *focus* sulle diverse situazioni applicative ancora irrisolte. Dopo le modifiche normative intervenute²⁸, relative all'introduzione del contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia e della "prevenzione collaborativa" affidata al prefetto attraverso l'applicazione di nuove misure in caso di agevolazione occasionale, occorre ritornare sul tema²⁹.

L'idea ispiratrice è condivisibile. La tendenza ad assicurare la continuità delle attività economiche delle aziende, seguita già attraverso le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese, di cui all'art. 32, d.l. n. 90 del 2014, e del controllo giudiziario, sembra infatti aver ispirato anche le nuove misure tese sì a prevenire e contrastare l'illegalità senza mai perdere di vista il possibile recupero delle aziende. Seguendo questa linea, la "prevenzione collaborativa" sembrerebbe nascere dal "principio di salvataggio" delle imprese esposte all'infiltrazione mafiose, consentendo la bonifica aziendale in una fase precedente l'emissione dei provvedimenti interdittivi.

L'art. 48 d.l. n. 152/2021, rubricato "Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia", ha modificato l'art. 92, cod. antimafia, introducendo un preventivo contraddittorio cartolare³⁰. La disciplina è potenzialmente adeguata al recupero delle garanzie difensive all'interno del procedimento, eliminando le perplessità relative alla disciplina precedente che non richiedeva la previa instaurazione del contraddittorio con l'interessato, prima dell'adozione dell'interdittiva antimafia. Un difetto di garanzie che da più parti³¹ era stato denunciato e che richiedeva un intervento legislativo opportuno soprattutto nei casi in cui l'infiltrazione mafiosa fosse dubbia o incerta.

E, dunque, il comma 2 *bis* dell'art. 92, cod. antimafia, prevede che "il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche, disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa". L'interessato, nel termine di venti giorni, può presentare osservazioni scritte e richiedere un'audizione. La procedura di contraddittorio deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Tuttavia, l'iniziale entusiasmo si arresta di fronte ai limiti, previsti nelle "particolari esigenze di celerità del procedimento" e nella presenza di "elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose"³². Può anche sottolinearsi che in un sistema di contrasto tendenzialmente omogeneo, l'intento chiaro era quello di individuare il possibile bilanciamento tra principi diversi, dall'ordine pubblico alla tutela della libertà economica delle imprese, ma la critica si appunta sull'articolato procedimento che sembra intervenire in maniera chirurgica sulla disciplina esistente delle misure interdittive, lasciando irrisolti i dubbi

del contraddittorio, inteso quale «principio di diritto dell'Unione». La Corte di giustizia aveva però dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, ritenendo che la normativa censurata si collocasse al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea. cfr. Corte di Giustizia, sez. IX, 28 maggio 2020, n. 17.

²⁶ BALATO (2020), p. 181

²⁷ In termini critici, cfr. BALATO (2020), p. 182, secondo cui "il più robusto intervento in via suppletiva del giudice, se appare sorretto da scopi del tutto condivisibili, pare determinare un'incrinatura della certezza di situazioni giuridiche in quanto conduce a una sostituzione della volontà legislativa con quella della giurisdizione, con un approccio necessariamente di tipo casistico".

²⁸ Si tratta, in particolare, degli articoli 47- 49 *bis*, D.L. n. 152/2021, conv. in L. n. 233/2021, con cui sono state apportate alcune importanti modifiche al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

²⁹ Non erano previste le garanzie partecipative, né la comunicazione di avvio *ex art.* 7 L. n. 241/90, cfr. per un commento, GAROFOLI e FERRARI (2021), p. 1380.

³⁰ Il «Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia» sostituisce la precedente rubrica dell'articolo «Termini per il rilascio delle informazioni».

³¹ La giurisprudenza aveva già sostenuto l'opportunità di un preventivo contraddittorio, quanto meno nelle ipotesi in cui "la permeabilità mafiosa appaia alquanto dubbia, incerta e presenti delle zone grigie o interstiziali, rispetto alle quali l'apporto procedimentale del soggetto potrebbe fornire utili elementi a chiarire alla stessa autorità procedente la natura dei rapporti tra il soggetto e le dinamiche, spesso ambigue e fluide, del mondo criminale", v. Cons. Stato, Sez. III, 30 luglio 2020, n. 4979, §37; per un commento, cfr. ROLLI e MAGGIOLINI, (2020).

³² Art. 92, comma 2 *bis*, cod. antimafia. Prima della modifica legislativa, il Consiglio di Stato, sez. III, 31 gennaio 2020, n. 820, aveva affermato che "la *discovery* anticipata, già in sede procedimentale, di elementi o notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o in informative riservate delle forze di polizia, spesso connessi ad inchieste della magistratura inquirente contro la criminalità organizzata e agli atti delle indagini preliminari, potrebbe frustrare la finalità preventiva perseguita dalla legislazione antimafia, che ha l'obiettivo di prevenire il tentativo di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, la cui capacità di penetrazione nell'economia legale ha assunto forme e «travestimenti» sempre più insidiosi".

di legittimità costituzionale³³ e la compatibilità con la disciplina comunitaria³⁴. Non rassicurano le ricadute processuali, la natura ordinatoria del termine di chiusura del procedimento, né la discrezionalità della valutazione amministrativa, seppur auspicabilmente delimitata da una adeguata motivazione. Non può sfuggire che una “discrezionalità guidata” e delimitata da criteri stringenti avrebbe reso chiaro cosa debba intendersi per “particolari esigenze di celerità del procedimento”. Ne consegue una verifica discrezionale che, dunque, riaffida al controllo amministrativo la possibilità di operare *inaudita altera parte*, recuperando lo spazio dell'interdittiva antimafia e degli effetti conseguenti della inibizione del potere di stipula di contratti e di fruizione di concessioni o erogazioni, soprattutto nei casi in cui la complessità dei procedimenti potrebbe riflettersi negativamente sull'instaurazione del contraddittorio. È immaginabile che la valutazione, caso per caso, che giungerà ad escludere il contraddittorio tutte le volte in cui i tempi lunghi non saranno compatibili con le caratteristiche di un appalto, comporterà il rischio che l'efficacia delle nuove misure resti in potenza, amplificando la problematicità delle questioni applicative. Allontanandosi dal focus, la disciplina sembra essere innovativa, ma osservata nel complesso riemerge con forza quella resistenza che ha già inciso sulla prevenzione giurisdizionale, e che ora sembra estendersi anche al versante della prevenzione amministrativa, in presenza delle situazioni che consentirebbero il “salvataggio” ma che potrebbero essere anche presupposto dell'interdizione prefettizia.

Quanto alla disciplina della procedura di contraddittorio, il comma 2 *ter* dell'art. 92, cod. antimafia³⁵, prevede gli esiti della procedura³⁶ e il comma 2 *quater* individua i mutamenti intervenuti tra la ricezione della comunicazione e la conclusione della procedura in contraddittorio³⁷, di cui il prefetto potrà tener conto³⁸.

La previsione interviene su un profilo noto e sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “la conoscenza dell'imminente o probabile adozione di un provvedimento antimafia, acquisita in sede procedimentale, potrebbe frustrare l'interesse pubblico sotteso all'adozione del provvedimento antimafia, in quanto le associazioni mafiose sono ben capaci di ricorrere a tecniche elusive delle norme in materia”, nel senso che “le associazioni a delinquere di stampo mafioso, di fronte al «pericolo» dell'imminente informazione antimafia di cui abbiano avuto notizia, reagiscono mutando assetti societari, intestazioni di quote e di azioni, cariche sociali, soggetti prestanome, ma cercando di controllare comunque i soggetti economici che fungono da schermo, anche grazie alla distinta e rinnovata personalità giuridica, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni”³⁹. Dunque, la previsione dell'art. 92, comma 2 *quater*, cod. antimafia, rafforza la disciplina, ampliandone la portata, rispetto agli originari indici⁴⁰, già previsti per contrastare i tentativi di infiltrazione.

L'art. 49 d. l. n. 152/2021 introduce nel codice antimafia l'art. 94 *bis*, rubricato “Misure

³³ Dubbi di costituzionalità sollevati da ultimo da Tar Friuli, sez. I, ord. 26 maggio 2020, n. 160; questioni di legittimità costituzionale dichiarate non fondate da Corte costituzionale, 29 gennaio 2020, n. 57 e da Consiglio di Stato, sez. III, 25 ottobre 2021, n. 7165.

³⁴ Il Tar di Bari, sez. III, 27 novembre 2019, n. 28, ha investito la Corte di Giustizia in via pregiudiziale della compatibilità degli artt. 91, 92 e 93, cod. antimafia con il principio del contraddittorio, inteso quale «principio di diritto dell'Unione». La Corte di giustizia, Sez. IX, 28 maggio 2020, n. 17, ha però dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, ritenendo che la normativa censurata si collochi al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea.

³⁵ L'art. 48, co. 1, lett. a), n. 2 D.L. n. 152/2021 ha aggiunto, nel corpo della medesima disposizione, i commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*.

³⁶ Il prefetto può: a) rilasciare un'informazione antimafia liberatoria; b) disporre l'applicazione delle nuove misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 *bis*, cod. antimafia, laddove emerga un'evoluzione di tipo occasionale; c) adottare l'informazione antimafia interdittiva, valutando la sussistenza dei presupposti per le misure di cui all'art. 32, comma 10, D.L. n. 90/2014 (nomina di un commissario o rinnovazione degli organi sociali) e, in caso positivo, informando tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

³⁷ Il prefetto può valutare talune sopravvenienze verificatesi nel periodo tra la ricezione della comunicazione e la conclusione della procedura in contraddittorio. In particolare, si fa riferimento: i) al cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza; ii) alla sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie; iii) al compimento di fusioni o qualsiasi altra variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa.

³⁸ Per i profili critici relativi alla efficacia delle novità sulle esigenze della difesa, v. le considerazioni svolte dall'Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione dell'Unione delle camere penali italiane, *Le modifiche legislative presentate dal Governo in materia di interdittive antimafia e controllo giudiziario*, 29 ottobre 2021, pp. 3-4; si veda anche la pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 28 gennaio 2022, n. 3 che, intervenuta sul codice antimafia modificato dal D.L. n. 152/2021, conv. in L. n. 233/2022, afferma il seguente principio di diritto: “gli amministratori ed i soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all'impugnazione di tale provvedimento”.

³⁹ Consiglio di Stato, sez. III, 6 maggio 2020, n. 2854

⁴⁰ Si veda art. 84, comma 4, lett. f), cod. antimafia: “dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 84, comma 4, “con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia”.

amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”, e attribuisce al prefetto, ferma l’instaurazione del contraddittorio procedimentale, *ex art. 92*, comma 2 *bis*, per un periodo compreso tra sei e dodici mesi, nuovi strumenti di controllo, di supervisione e di verifica della “bonificabilità” nei casi in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano “riconciliabili a situazioni di agevolazione occasionale”⁴¹, anche nominando esperti⁴².

La logica della disciplina normativa è radicata nell’idea secondo cui l’interdittiva antimafia deve essere scelta in *extrema ratio*, se non vi sono gravi situazioni di infiltrazione mafiosa, la cui valutazione apre a scenari complessi, qualora il percorso di bonifica non andasse a buon fine. Il rischio è duplice, da un lato, l’allungamento dei tempi e, dall’altro, il moltiplicarsi di un possibile contenzioso, in tutti i casi in cui l’interdittiva comporterebbe la revoca di appalti ed effetti sui contributi eventualmente già ricevuti dall’azienda.

Ma vi è molto di più. Analizzando gli ambiti diversi dell’art. 94 *bis* e dell’art. 34 *bis* si ripropone la problematicità del rapporto tra Tribunale della prevenzione e autorità amministrativa⁴³. L’idea trova una prima, se si vuole, debole conferma nella previsione secondo cui il Tribunale deve provvedere “sentito” “il prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva” (art. 34 *bis*, comma 6). Un secondo più forte segnale si ricava invece nella introduzione di un controllo amministrativo, che si attiva negli stessi casi in cui è possibile il controllo giudiziario. Dunque, un intervento di prevenzione collaborativa, che dovrebbe evitare lo spossamento gestorio dell’azienda e favorire una forma di “cooperazione partecipata”. La soluzione, in contrarietà di senso, almeno rispetto a quanto fin qui auspicato, prevede, quale elemento di novità, l’interazione non già tra azienda e autorità giudiziaria ma tra la prima e l’autorità amministrativa. Ne discende un diverso meccanismo di operatività secondo cui si rafforza il controllo amministrativo che può sostituirsi a quello giudiziario, qualora abbia esito positivo ovvero ritardare e rendere solo eventuale l’applicazione⁴⁴. Costruita tale concorrente applicazione nell’ambito dell’unico sottosistema di controlli, inevitabilmente, il legislatore deve “riposizionare” gli ambiti, scandagliando un terreno già esplorato, con la previsione di due diversi meccanismi. Il primo è previsto nel nuovo art. 34 *bis*, comma 1, cod. antimafia⁴⁵, che attribuisce al Tribunale la valutazione, in sostituzione delle misure amministrative, *ex art. 94 bis*, dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 34 *bis*, comma 2, lett. b). In questi casi, ai sensi dell’art. 94 *bis*, comma 3, è prevista la cessazione delle misure di prevenzione collaborativa, del cui periodo di esecuzione può peraltro “tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario”. Il secondo correttivo è introdotto dall’art. 47, d.l. 152/2021, che riscrive il comma 7, prevedendo ulteriori modifiche all’art. 34 *bis*, cod. antimafia. Se il Tribunale applica gli istituti dell’amministrazione giudiziaria o del controllo giudiziario, si sospendono gli effetti dell’interdittiva antimafia e i termini concessi al prefetto per disporre le necessarie verifiche e rilasciare l’informazione antimafia; la cancelleria del tribunale deve comunicare al prefetto l’applicazione degli istituti dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, per l’aggiornamento della banca dati nazionale della documentazione antimafia; in ogni caso il provvedimento che applica l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario deve essere valutato al fine di disporre, nei successivi cinque anni, l’applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa *ex art. 94 bis*, cod. antimafia⁴⁶.

⁴¹ In particolare, in siffatte ipotesi il prefetto può prescrivere all’impresa l’osservanza – per un periodo compreso tra sei e dodici mesi – di una delle seguenti misure di controllo: a) l’adozione e l’attuazione di misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; b) la comunicazione al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, di una serie di atti di valore non inferiore 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto; c) la comunicazione, nel caso di società di capitali o di persone, al gruppo interforze di eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi; d) la comunicazione al gruppo interforze dei contratti di associazione in partecipazione stipulati; e) l’utilizzazione di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione, nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), e l’osservanza, per i pagamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, L. n. 136/2010, delle modalità di tracciamento dei flussi indicate nella stessa norma.

⁴² Il prefetto può nominare fino a tre esperti – tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’albo nazionale degli amministratori giudiziari – “con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa”.

⁴³ Cfr. VULCANO, (2021), p. 11, secondo cui la «*ratio* sottesa alla prevenzione collaborativa è la stessa del controllo giudiziario, non travolgere le imprese solo macchiate da marginali presenze mafiose, spesso inevitabili in alcuni territori». Dunque, «un “controllo amministrativo” che, in caso di esito positivo, anticipa e sostituisce il controllo giudiziario, e in caso di insuccesso ne ritarda o ne rende solo eventuale l’applicazione».

⁴⁴ Cfr. CISTERNA (2021), secondo cui si tratta di una circostanza, invero, del tutto nuova che affida al prefetto una “cogestione” aziendale invero inedita e rispetto alla quale una parte della magistratura di prevenzione, in altri tempi, era insorta nei confronti dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati; cfr. VULCANO (2021), p. 11.

⁴⁵ V. art. 47 D.L. n. 152/2021, conv. in L. n. 233/2021.

⁴⁶ Infine, l’art. 48 *bis* D.L. n. 152/2021, intervenendo sull’art. 83, comma 3 *bis*, cod. antimafia e sull’art. 91, comma 1 *bis*, cod. antimafia, ha apportato una modifica all’ambito di applicazione della comunicazione antimafia e dell’informazione antimafia, innalzando da 5 mila euro a

3.

Tenuta del sistema e ricadute processuali.

Il contesto normativo così descritto non ha carattere di linearità, né sembra favorire sempre risposte efficienti⁴⁷. Se l'inserimento dell'amministrazione e del controllo giudiziario ha caratterizzato il sistema "adattivo", le novità normative contribuiscono ad accrescere la problematicità delle situazioni applicative, come emerge dall'esame delle prassi e da alcune interpretazioni giurisprudenziali, il cui impatto sul sistema ne mina l'efficienza.

Seguendo questa idea, ritornano le criticità legate ai mezzi di impugnazione, la cui ricaduta processuale è oggetto di interpretazioni molto diverse e tutte centrate sull'esigenza di colmare i vuoti normativi relativi al profilo procedimentale, sinora affrontato con il richiamo a previsioni, che non sempre risultano coerenti e funzionali alle esigenze del sistema di prevenzione⁴⁸. Nell'insieme può dirsi che la tecnica del rinvio rende la materia complessa e non chiara anche con riguardo agli stessi mezzi di impugnazione⁴⁹. Come si sa, oggi, i provvedimenti emessi dal Tribunale della prevenzione, ai sensi dell'art. 34 *bis*, sono ricorribili in appello e in cassazione per sola violazione di legge, nei termini previsti dalle disposizioni generali, *ex art.* 10 e 27, in tema di impugnazioni⁵⁰. Secondo le Sezioni unite⁵¹, il testo dell'art. 27, su cui è intervenuto il legislatore del 2017, completa il catalogo dei provvedimenti impugnabili "in base al criterio del caso analogo"⁵², così antepoendo il canone dell'uguaglianza a un formale rispetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione⁵³. Tuttavia, quanto al controllo giudiziario, l'estensione in via pretoria⁵⁴ non chiarisce le modalità del giudizio di secondo grado. Senza altro quelle dell'appello ma restano affidati alla interpretazione molti profili, ad esempio, quelli legati agli effetti sul procedimento di primo grado, quando il controllo è già stato avviato, nel caso in cui l'appello non ritenga sussistenti i presupposti della misura⁵⁵.

Sono diverse le pronunce con cui la Corte di cassazione, di recente, tenta di imprimere una svolta significativa alla propria giurisprudenza, e molte quelle che hanno affrontato i temi relativi alle misure di prevenzione non patrimoniali in modo innovativo.

È appunto muovendo da questo diverso approccio che un indirizzo giurisprudenziale formatosi in tempi recenti, prima ha censurato la pronuncia della Corte d'appello che ritenendo inammissibile l'impugnazione, non aveva valutato nel merito la richiesta di ammissione al controllo giudiziario⁵⁶; è poi ritornata sulla questione e, nel disporre l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello, ha affermato che "in caso di accoglimento dell'impugnazione con ammissione della parte privata al controllo, la misura di prevenzione dovrà essere applicata dal giudice di primo grado, cui andrebbero rimessi gli atti"⁵⁷. Alla decisione si riconosce il merito di aver ribadito quanto la costruzione legislativa della particolare misura di prevenzione sia ispirata ad un principio di flessibilità e costante valutazione dei risultati dell'attività di "vigilanza prescrit-

25 mila euro la soglia di rilevanza dei contributi europei cui la norma fa riferimento.

⁴⁷ Si condivide l'idea secondo cui è "difficile trarre delle conclusioni in una materia ancora così incerta e complessa, in ragione sia delle resistenze ad accogliere il nuovo principio del salvataggio, sia dell'intreccio tra sistema di prevenzione e sistema giuspubblicistico", così, MAZZAMUTO (2020), p. 27.

⁴⁸ Distorie appaiono, ad esempio, nella formulazione dell'art. 34 D.lgs. n. 159/2011, in cui non è stata disciplinata l'impugnabilità del provvedimento di confisca emesso all'esito all'"amministrazione giudiziaria", sebbene la Consulta si fosse pronunciata, cfr. Corte costituzionale, 8 novembre 1995, n. 487.

⁴⁹ Con il D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, si era infatti previsto che i tre gradi di giudizio dovessero essere assicurati non solo quando all'"amministrazione giudiziaria" facesse seguito la confisca, ma anche nell'ipotesi alternativa, e cioè quando alla scadenza di quella misura patrimoniale venisse applicato il "controllo giudiziario". Anche contro il provvedimento applicativo di quest'ultima misura, dunque, poteva essere esperito il ricorso alla Corte d'appello.

⁵⁰ Cfr. ALESCI (2020), p. 677; VERGINE (2022), p. 569.

⁵¹ Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898.

⁵² Sulla irragionevole mancata previsione tra i provvedimenti impugnabili del decreto di riforma della richiesta di confisca del pubblico ministero non preceduta da sequestro anticipatorio di cui agli artt. 20 e 22, cod. antimafia era già intervenuta la Cassazione, sez. un., 23 febbraio 2017, n. 20215, in *Dir. pen. cont.*, 4 luglio 2017, con nota di FORTE (2017), pp. 49 ss.

⁵³ Secondo le Sezioni unite, trattandosi di misure riconducibili a un unico sotto-sistema, tutte "le decisioni del tribunale sulle richieste in tema di controllo giudiziario" e "sulla ammissione alla amministrazione giudiziaria" devono ritenersi assoggettate "al mezzo di impugnazione generale previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 159/2011", non potendosi tollerare "ingiustificate aporie normative" a fronte di "effetti incisivi del tutto assimilabili su beni e interessi omogenei".

⁵⁴ Se sono indubbie le finalità di tutela, resta il macroscopico tema delle conseguenze sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, cfr. SPANGHER (2007), p. 505.

⁵⁵ BALATO (2020), p. 177.

⁵⁶ Cass., sez. I, 11 marzo 2021, n. 17871, secondo cui "in particolare, non si comprende in che termini possa ritenersi sussistente, a pena di inammissibilità, un profilo di necessaria allegazione in sede di impugnazione di elementi di prova tesi a rappresentare la "occasionalità" del nesso di agevolazione tra l'attività di impresa e gli interessi dei soggetti portatori di pericolosità".

⁵⁷ Cass., sez. I, 22 aprile 2021, n. 31831.

tiva". In tal senso, depone il comma 6 dell'art. 34 *bis*, cod. antimafia, che prevede, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, la possibile revoca del controllo, nonché il transito ad altre misure di prevenzione patrimoniali. Si riconosce così la competenza funzionale in capo al Tribunale della prevenzione quanto al controllo sull'esecuzione della misura, "sulla gestione dei profili dinamici di tale misura, anche in chiave di sua possibile variazione peggiorativa (o eliminazione, una volta raggiunti i risultati di neutralizzazione del pericolo di deviazioni gestionali tese a recare vantaggio a soggetti portatori di pericolosità)".

A riprova della natura poliedrica del problema sottoposto alla Corte e della pluralità degli aspetti di garanzia interpellati, il provvedimento della Corte d'appello di Catanzaro⁵⁸ si pone in linea di continuità con quanto affermato dal giudice di legittimità, in relazione alla valutazione del presupposto dell'"occasionalità" dell'agevolazione mafiosa. Altrettanto opportuna appare la decisione della corte, laddove elimina qualche dubbio interpretativo, ammettendo la società al controllo giudiziario, con attribuzione al Tribunale della sola verifica sull'esecuzione della misura già disposta dalla Corte d'appello. È lampante che il riconoscimento in capo alla Corte d'appello di un potere di valutazione circa la sussistenza dei presupposti applicativi e dell'ammissione dell'azienda alla misura di prevenzione orienta il procedimento di prevenzione verso una piena giurisdizionalizzazione.

Tale via consente di superare eventuali obiezioni relative alla garanzia del doppio grado di giudizio, che appunto è assicurato dall'attribuzione della funzione di controllo in capo al Tribunale della prevenzione. Eventuali provvedimenti di revoca della misura o di applicazione di altre misure di prevenzione patrimoniali maggiormente afflittive, conseguenti alla violazione delle prescrizioni o all'emersione di nuovi elementi, anche sulla base della relazione dell'amministrazione, assicurano al prevenuto la possibilità di ricorrere in appello.

Sulla scorta di questa premessa, non è un caso che l'osservazione si orienti sulla efficienza del sistema, la cui verifica dà esito negativo, in particolare, se riferita alle istanze dell'imprenditore, confinato in un limbo giudiziario dalla durata irragionevole, e in via sistematica con riguardo alla *ratio* degli interventi legislativi diretti alla salvaguardia del valore economico dell'azienda.

Con queste ultime considerazioni, conviene precisarlo, non si intende rilevare in via teorica il fallimento del percorso ma lo svuotamento dall'interno della *ratio* stessa. Qualche considerazione problematica, proprio in quest'ottica, suscita il percorso giudiziario del caso in esame. Il Tribunale per le misure di prevenzione rigetta l'istanza, presentata dal rappresentante della società nel 2018. Nel periodo successivo, avverso il provvedimento, propone appello il ricorrente, ma la corte riqualifica il gravame e rimette gli atti al giudice di legittimità. Con sentenza del 3.10.2019, la Corte restituisce gli atti alla corte d'appello, riqualificando il ricorso. Investita nuovamente del giudizio, quindi, la corte, nel marzo del 2020, rigetta il ricorso, confermando la decisione del Tribunale del 2018. Avverso l'ordinanza di rigetto, propone ricorso per Cassazione l'amministratore della società. In seguito all'annullamento con rinvio, la Corte d'appello, con provvedimento depositato nel febbraio del 2022, accoglie il ricorso, ammette la società al controllo giudiziario e restituisce per l'esecuzione gli atti al Tribunale, che appunto provvede, nominando il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, nel marzo del 2022. L'intervallo temporale tra la prima richiesta di ammissione e il provvedimento che dispone il controllo è considerevolmente ampio, se si considera che, nelle more, presumibilmente, alla società è stato impedito di svolgere attività produttiva. Rimane da chiedersi se l'attenzione alla nuova forma di controllo "amministrativo" mostrata dal legislatore e il "proposito" di ricorrere in via estrema all'interdittiva antimafia, possano in prospettiva condurre finanche a migliorare l'efficienza del sottosistema.

Bibliografia

ALBANESE, Dario (2021), "Le modifiche del d.l. 152/2021 al 'codice antimafia': maggiori garanzie nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia e nuove misure di 'prevenzione collaborativa'", *Sistema penale* (web), 12 gennaio 2022

⁵⁸ V. decreto n. 22 del 21 dicembre 2021, depositato il 15 febbraio 2022.

ALBANESE, Dario (2019), “Le Sezioni unite ridisegnano il volto del controllo giudiziario “volontario” (art. 34-bis, co. 6, d.lgs. 159/2011) e ne disciplinano i mezzi di impugnazione”, *Sistema penale* (web), 28 novembre 2019.

ALESCI, Teresa (2020), “Verso uno statuto delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali”, *Giurisprudenza italiana*, n. 3, p. 677

ALESCI, Teresa (2018), “I presupposti ed i limiti del nuovo controllo giudiziario nel codice antimafia”, *Giurisprudenza italiana*, n. 6, p. 1521

AMARELLI, Giuseppe (2021), “La Cassazione riduce i presupposti applicativi del controllo giudiziario volontario ed i poteri cognitivi del giudice ordinario”, *Sistema penale* (web), 10 marzo 2021

AMARELLI, Giuseppe (2019), “Le interdittive antimafia “generiche” tra interpretazione tassativizzante e dubbi di incostituzionalità”, in AMARELLI, Giuseppe e STICCHI DAMIANI, Saverio (eds), *Le interdittive e le altre misure di contrasto alla infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici* (Torino, Giappichelli), p. 216

BALATO, Francesco (2020), “Le Sezioni Unite e il doppio grado di giudizio per il controllo giudiziario delle aziende: verso il crepuscolo della tassatività delle impugnazioni?”, *Sistema penale*, n. 5, p. 153

BALATO, Francesco, (2019), “La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle aziende e delle attività economiche di cui all’art. 34-bis codice antimafia”, *Diritto penale contemporaneo*, n. 3, p. 93

BENE, Teresa (2018), “Dallo spossessamento gestorio agli obiettivi di stabilità macroeconomica”, *Archivio penale*, sp. Riforme

BRANCIA, D. (2019), “Attività di impresa. Misure di prevenzione e competenza”, *Giustizia penale*, n. 10, p. 527

CANTONE, Raffaele e COCCAGNA, Barbara, (2019), “L’impresa raggiunta da interdittiva antimafia tra commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario”, in AMARELLI, Giuseppe e STICCHI DAMIANI, Saverio (eds), *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto alla infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici* (Torino, Giappichelli), p. 300.

CASTRONUOVO, Donato – DE SIMONE, Giulio – GINEVRA, Enrico – LIONZO, Andrea – NEGRI, Daniele – VARRASO, Giulio (2019), *Compliance, responsabilità da reato degli enti collettivi* (Milano, Ipsoa), p. 1874

CISTERNA, Alberto, (2021), “D.L. per l’attuazione del PNRR: il contraddittorio preventivo per agevolare la prevenzione antimafia”, *Ilquotidianogiuridico.it*, 9 novembre 2021

FINOCCHIARO, Stefano (2017), “La riforma del Codice antimafia (e non solo): uno sguardo d’insieme alle modifiche appena introdotte”, *Diritto penale contemporaneo*, n.10, p. 251.

FORTE, Corinna, (2017), “Impugnare o non impugnare? Questo è il dilemma. Le Sezioni Unite della Cassazione prendono l’armi contro una “svista del legislatore””, *Diritto penale contemporaneo*, n. 7/8, pp. 49 ss.

GAROFOLI, Roberto e FERRARI, Giulia (2021), *Manuale di diritto amministrativo. Parte generale e speciale*, (Bari, Nel diritto Editore) p. 1380

GARUTI, Giulio (2020), “Controllo giudiziario ex art. 34 bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159”, *Diritto penale e processo*, n. 3, p. 359

MAZZAMUTO, Marco (2020), “Il salvataggio delle imprese tra controllo giudiziario volontario, interdittive prefettizie e giustizia amministrativa”, *Sistema penale*, 3, pp. 5- 27

MERLO, Andrea (2020), “Il controllo giudiziario «volontario»: fra irrazionalità della disposizione e irrazionalità interpretative”, *Il Foro italiano*, pp. 134-139.

PERONACI, Livia (2018), "Dalla confisca al controllo giudiziario delle aziende: il nuovo volto delle politiche antimafia. I primi provvedimenti applicativi dell'art. 34-bis D.lgs. 159/2011", *Giurisprudenza penale*, p. 18.

ROLLI, Renato e MAGGIOLINI, Martina, "Informativa antimafia e contraddittorio procedimentale (nota a Cons. St. sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979)", *Giustizia insieme (web)*, 19 novembre 2020

SPANGHER, Giorgio (2007), "Impugnazioni penali", in *Il Diritto, Enciclopedia giuridica Sole 24 ore*, 7, Milano, p. 505.

VERGINE, Francesco (2022), "Il procedimento di prevenzione patrimoniale", in DELLA RAGIONE, Luca - MARANDOLA, Antonella, ZAMPAGLIONE, Angelo (eds), *Misure di prevenzione, interdittive antimafia e prevenzione*, (Milano, Giuffrè), p. 569.

VISCONTI, Costantino (2019), "Il controllo giudiziario "volontario": una moderna "messa alla prova" aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose", in AMARELLI, Giuseppe e STICCHI DAMIANI, Saverio (eds), *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici* (Torino, Giappichelli), p. 237 ss.

VISCONTI, Costantino (2018), "Codice antimafia: luci ed ombre della riforma", *Diritto penale e processo*, n. 2, p. 145

VULCANO, Marcella (2021), "Le modifiche del decreto legge n. 152/2021 al codice antimafia: il legislatore punta sulla prevenzione amministrativa e sulla *compliance* 231 ma non risolve i nodi del controllo giudiziario", *Giurisprudenza penale (web)*, n. 11, p. 11



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>